

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Dott. Roberto Vitanza – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Giorgio Fraccastoro - Componenti;  
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/ROBUR SIENA DELL'8.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/DIV del 09.12.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 10.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione dell'ammenda ad € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CASTRENSE DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 13.12.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CALCIATORE GIUSEPPE MANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Manna. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Roberto Vitanza

Publicato in Roma il 12 gennaio 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio